



R E G O L A M E N T O
D E L L ' A Z I E N D A
D E L L ' A C Q U A
P O T A B I L E
D E L C O M U N E D I
L U M I N O

INDICE

I	PREAMBOLO	PAG.	3
II	DISPOSIZIONI GENERALI		
	ART 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	PAG.	3
	ART 2 DIRITTO DI PRIVATIVA, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE	PAG.	3
	ART 3 ESTENSIONE DELL'ACQUEDOTTO	PAG.	3
III	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE		
	ART 4 INVENTARIO DEGLI IMPIANTI	PAG.	4
	ART 5 RETE DI DISTRIBUZIONE E ISTALLAZIONI	PAG.	4
	ART 6 AZIONAMENTO SARACINESCHE E IDRANTI	PAG.	4
	ART 7 FONTANE PUBBLICHE	PAG.	4
IV	ALLACCIAMENTO DI STABILI E FONDI		
	ART 8 DEFINIZIONE	PAG.	4
	ART 9 ISTALLAZIONE E DOMANDA DI ALLACCIAMENTO	PAG.	5
	ART 10 CONDIZIONI TECNICHE	PAG.	5
	ART 11 ESECUZIONE	PAG.	5
	ART 12 ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI PASSO	PAG.	5
	ART 13 PROPRIETÀ DELL'ALLACCIAMENTO	PAG.	5
	ART 14 MANUTENZIONE	PAG.	5
	ART 15 MESSA FUORI ESERCIZIO	PAG.	6
V	ISTALLAZIONI INTERNE		
	ART 16 DEFINIZIONE	PAG.	7
	ART 17 ESECUZIONI, RIPARAZIONI E AMPLIAMENTI	PAG.	7
	ART 18 CONTROLLI	PAG.	7
	ART 19 MANUTENZIONE	PAG.	7
	ART 20 PISCINE	PAG.	7
	ART 21 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE	PAG.	7
	ART 22 PERICOLO DI GELO	PAG.	7
VI	CONTATORI		
	ART 23 ISTALLAZIONE, PROPRIETÀ E SIGILLO	PAG.	8
	ART 24 PRESCRIZIONI TECNICHE	PAG.	8
	ART 25 RESPONSABILITÀ	PAG.	8
	ART 26 UBICAZIONE	PAG.	8
	ART 27 VERIFICHE E DISFUNZIONI	PAG.	8
VII	FORNITURA D'ACQUA		
	ART 28 ESTENSIONE, GARANZIA DELLA FORNITURA ED EROGAZIONE	PAG.	8
	ART 29 DEFLUSSO STIMATO	PAG.	9
	ART 30 CONCESSIONE	PAG.	9
	ART 31 LIMITAZIONE DELLA FORNITURA	PAG.	9
	ART 32 FORNITURA A UTENTI FUORI COMUNE	PAG.	10
	ART 33 FORNITURA DI ACQUA TEMPORANEA, ACQUA PER CANTIERI	PAG.	10
	ART 34 RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE	PAG.	10
	ART 35 DOVERE D'INFORMAZIONE	PAG.	10
	ART 36 DIVIETO DI CESSIONE D'ACQUA	PAG.	10
	ART 37 PRELIEVO ABUSIVO	PAG.	10
	ART 38 DISDETTA DELL'ABBONAMENTO E CAMBIAMENTO DI PROPRIETARIO	PAG.	10
	ART 39 FORNITURA DI ACQUA PER SCOPI SPECIALI	PAG.	10
	ART 40 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO	PAG.	10
VIII	FINANZIAMENTO		
	ART 41 AUTONOMIA FINANZIARIA	PAG.	11
	ART 42 CONTRIBUTI DI MIGLIORIA	PAG.	11
	ART 43 COSTI E TASSE DI ALLACCIAMENTO	PAG.	11
	ART 44 TASSE DI UTILIZZAZIONE	PAG.	11
	ART 45 TARIFFE E FATTURAZIONE	PAG.	11
	ART 46 PROCEDURA D'INCASSO	PAG.	12
IX	TARIFFARIO		
	ART 47 TASSE DI ALLACCIAMENTO	PAG.	12
	ART 48 TASSE DI UTILIZZAZIONE	PAG.	12
	ART 49 TASSE DI UTILIZZAZIONE FASE TRANSITORIA	PAG.	13
	ART 50 ALLACCIAMENTI SPECIALI A IDRANTI	PAG.	14
	ART 51 FATTURAZIONE FORNITURE SPECIALI	PAG.	14
X	DISPOSIZIONI PENALI E FINALI		
	ART 52 INSTALLATORI CON CONCESSIONE	PAG.	15
	ART 53 OPERE E PRELIEVI ABUSIVI	PAG.	15
	ART 54 MULTE	PAG.	15
	ART 55 CONTESTAZIONI	PAG.	15
	ART 56 NORME ABROGATIVE E ENTRATA IN VIGORE	PAG.	15

I PREAMBOLO

L'Azienda dell'Acqua potabile di Lumino svolge un servizio pubblico con lo scopo di approvvigionare, con acqua potabile alle migliori condizioni possibili, la popolazione di Lumino. Essa promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future. L'Azienda si riserva di partecipare a iniziative di aiuto allo sviluppo nell'ambito dell'approvvigionamento di acqua potabile.

II DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 Il presente regolamento disciplina la prestazione di servizio per la distribuzione dell'acqua potabile. Si riservano le disposizioni federali e cantonali in merito.
Scopo e campo di applicazione

ART 2 ¹ La captazione e la fornitura dell'acqua potabile e industriale per tutto il territorio comunale è un diritto di privativa che spetta al comune ai sensi della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Restano riservate le norme della legislazione in materia di captazione delle acque sotterranee.
Diritto di privativa, gestione e organizzazione

² La relativa gestione è affidata all'azienda comunale dell'acqua potabile (AAP) in seguito chiamata azienda i quali organi sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) la commissione dell'AAP;
- c) il Municipio;
- d) la commissione della gestione del Consiglio comunale che funge da commissione di revisione;

Il municipale capo dicastero AAP è per diritto presidente della commissione dell'azienda al quale è corrisposto una indennità di CHF 2'750.-.

Gli organi esercitano i compiti attribuiti dalla Legge organica comunale, rispettivamente dal Regolamento organico comunale.

Il Municipio sceglie ed incarica il personale dell'azienda e affida:

- a) all'amministrazione comunale i compiti amministrativi e di custodia degli atti dell'azienda;
- b) all'ufficio tecnico e per il tramite di incaricati, i compiti di sorveglianza, di manutenzione e di controllo degli impianti, secondo le direttive federali e cantonali in materia;

³ Per la zona industriale e per la zona mista il Municipio potrà autorizzare, a ben precise condizioni, delle captazioni dirette mediante convenzione di durata adeguata all'importanza dell'investimento come pure forniture a terzi da parte dei proprietari degli impianti.

⁴ Il Comune tramite l'Azienda acqua potabile di Lumino può, mediante convenzione in rispetto al presente Regolamento da sottoporre al Consiglio comunale, collaborare con altre Aziende (Comuni) operanti nel ramo dell'acqua potabile come pure acquisire, cedere, permutare e diventare comproprietario di strutture ai sensi della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.¹

ART 3 L'azienda distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile alle zone residenziali e industriali definite a PR per usi domestici, artigianali e industriali nel proprio comprensorio di distribuzione e secondo la
Estensione dell'acquedotto

¹Modificato dal Consiglio comunale in data 22 ottobre 2009 e approvato dalla Sezione degli enti locali il 16 dicembre 2009.

capacità dei suoi impianti, alle condizioni del presente regolamento, comprese le condizioni tariffarie. L'azienda assicura nel limite del possibile l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.

III IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

ART 4

Inventario degli impianti

Il comune allestisce e tiene a giorno un inventario degli impianti esistenti per l'approvvigionamento, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua e procede a verifiche periodiche degli impianti idrici al fine di individuarne tempestivamente le disfunzioni.

ART 5

Rete di distribuzione e installazioni

- ¹ Gli impianti dell'azienda sono attuati in base al piano generale di distribuzione.
- ² Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello della zona edificabile.
- ³ Al di fuori della zona edificabile l'azienda non è obbligata a fornire l'acqua.
- ⁴ La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure le saracinesche e gli idranti.
- ⁵ Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti. L'azienda si riserva di concedere, previa richiesta motivata, allacciamenti alla condotta principale.
- ⁶ Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono all'urbanizzazione dei fondi.
- ⁷ L'azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione che devono soddisfare le esigenze dettate dal piano regolatore comunale e le direttive della Società Svizzera per l'industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
- ⁸ Ogni proprietario o responsabile è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione e alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placche segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 CCS. Le relative iscrizioni competono al proprietario dell'opera.

ART 6

Azionamento saracinesche e idranti

Solo le persone autorizzate dall'azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi e di aprire o chiudere le saracinesche. Fanno eccezione pompieri e corpi analoghi.

ART 7

Fontane pubbliche

- ¹ Le fontane pubbliche sono di proprietà del comune il quale ne affida la direzione e la sorveglianza all'azienda.
- ² Interventi di manutenzione, modifiche, ecc. sono a carico del comune.
- ³ Le fontane devono essere munite di un sistema di erogazione manuale che blocchi il deflusso automaticamente. Sono concesse deroghe su richieste motivate.
- ⁴ In caso di scarsità di acqua nell'acquedotto, la fornitura alle fontane può essere sospesa in qualunque periodo.
- ⁵ Alle fontane pubbliche è proibito lavare.

IV ALLACCIAMENTI DI STABILI E FONDI

ART 8

Definizione

L'allacciamento di stabili e fondi raccorda l'installazione interna alla condotta di distribuzione pubblica. Ogni stabile deve essere

autonomamente messo in sicurezza per scariche elettriche e atmosferiche.

ART 9

Istallazione e
domanda di
allacciamento

- ¹ Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabilite dall'azienda.
- ² Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'azienda una domanda d'autorizzazione. La stessa è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.
- ³ L'azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come anche alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

ART 10

Condizioni
tecniche

- ¹ Ogni fondo e/o ogni stabile, di regola, ha un unico allacciamento alla rete di distribuzione. In casi eccezionali l'azienda può autorizzare un solo allacciamento per più stabili o fondi.
- ² Stabili o fondi appartenenti ad un unico proprietario devono avere abbonamenti separati.
- ³ Per fondi di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.
- ⁴ Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca), installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato per quanto possibile sul fondo del proprietario dell'allacciamento.
Il comune autorizza l'azienda a concedere l'utilizzo del sedime pubblico per la posa delle saracinesche nei casi speciali.
- ⁵ Il diametro minimo di qualsiasi allacciamento è fissato dall'azienda.

ART 11

Esecuzione

- ¹ Il proprietario del fondo deve far eseguire il nuovo allacciamento, alla rete pubblica di distribuzione, dello stabile e/o fondo come pure la posa della saracinesca unicamente dalla ditta incaricata dall'azienda.
- ² Le relative opere da impresario quali scavo, riempimento e pavimentazione incombono al proprietario. I lavori dovranno essere eseguiti nel tempo più breve possibile, di regola entro una giornata, secondo le regole dell'arte. Nel caso di cattiva esecuzione l'azienda provvederà al ripristino dell'allacciamento a spese dell'abbonato.
- ³ I piani di rilievo devono essere depositati, dal proprietario dell'allacciamento, presso l'azienda (tracciato rilevato dopo l'esecuzione, dalla condotta di distribuzione fino al contatore) sulla planimetria 1:500 che comprende tutto il fondo con le quote necessarie ad una corretta indicazione planimetrica entro 30gg dall'esecuzione dell'allacciamento.

ART 12

Acquisizione dei
diritti di passo

L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari all'attraversamento di fondi di terzi compete al proprietario del fondo e/o stabile da allacciare che deve presentare la relativa servitù di condotta iscritta a RF.

ART 13

Proprietà
dell'allacciamento

La condotta di allacciamento alla rete di distribuzione pubblica, compreso l'organo di allacciamento e d'interruzione (saracinesca), fino al contatore appartiene al proprietario del fondo e/o stabile allacciato.

ART 14

Manutenzione

- ¹ La manutenzione dell'allacciamento di fondi e/o stabili è a carico del proprietario del fondo. L'azienda deve essere immediatamente informata di eventuali danni all'allacciamento.
- ² Se in seguito a rifacimento della rete di distribuzione pubblica, sostituzione di vecchie condotte, potenziamenti, ecc. occorre

modificare o adattare l'allacciamento privato le relative spese per l'esecuzione delle precitate modifiche, limitatamente alla parte situata sul territorio comunale, é sopportata dall'azienda.

- ³ Se per qualsiasi ragione, l'allacciamento privato dovesse trovarsi in uno stato di conservazione tale da precludere, entro breve termine, l'efficienza del condotto, l'azienda ne imporrà la sostituzione e le spese relative sono a completo carico del proprietario dell'allacciamento. Il precedente punto viene annullato.
- ⁴ Nel caso in cui l'utente chiede la sostituzione del suo allacciamento, le spese relative sono a suo completo carico.
- ⁵ In caso di danni, disfunzioni e rotture l'utente deve avvertire immediatamente l'azienda e approntare le opere di scavo: per suo comprovato ritardo, la perdita sarà valutata e fatturata al proprietario.
- ⁶ Se entro un congruo termine l'utente non dà seguito all'invito dell'azienda, questa potrà far eseguire a spese del proprietario dell'allacciamento la trasformazione ritenuta necessaria.
- ⁷ È in ogni caso proibito all'utente e agli installatori manomettere tubazioni o impianti precedenti il contatore.

ART 15

Messa fuori
esercizio

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'azienda provvede alla separazione del tronco della condotta di distribuzione, a spese del proprietario dell'allacciamento, a meno che venga garantita la riutilizzo entro 12 mesi.

V ISTALLAZIONI INTERNE

- ART 16**
Definizione
- Sono istallazioni interne tutte le condotte e gli impianti eseguiti dopo il contatore.
- ART 17**
Esecuzione, riparazioni e ampliamenti
- ¹ Il proprietario deve fare eseguire e mantenere efficienti, a proprie spese, le istallazioni interne. Tali interventi devono essere eseguiti da installatori debitamente autorizzati dall'azienda, previa notifica all'azienda stessa. Il Municipio rilascia la concessione all'installatore che ne fa richiesta e che ottempera le condizioni citate nelle direttive SSIGA. La concessione può essere revocata in ogni tempo all'installatore che non si attiene alle prescrizioni regolamentari e alle direttive dell'azienda.
- ² Gli impianti interni devono essere in ogni caso dotati di:
- a) valvola di ritenuta:
 - 1) Il dispositivo ha lo scopo sia di impedire inquinamenti della rete di distribuzione sia la vuotatura delle tubazioni interne e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete e ai rubinetti di chiusura e di scarico per ogni colonna di distribuzione;
 - 2) La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per allacciamenti temporanei, cantieri, attività agricole, ecc.;
 - 3) Per gli allacciamenti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la posa della valvola di ritenuta è pure obbligatoria e dovrà essere posata entro il termine fissato dall'azienda;
 - b) riduttore di pressione:
Il dispositivo ha lo scopo di evitare sovraccarichi di pressione alle istallazioni interne.
- ART 18**
Controlli
- ¹ L'azienda deve aver accesso in ogni tempo al contatore ed alle istallazioni interne.
- ² In caso di istallazioni non conformi alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve provvedere immediatamente a fare eliminare i difetti. In caso di inadempienza, l'azienda, previa diffida scritta, può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.
- ART 19**
Manutenzione
- Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.
- ART 20**
Piscine
- ¹ Ogni riempimento delle piscine è soggetto all'autorizzazione da parte dell'azienda che comunicherà le modalità da seguire (programma di riempimento, ecc.). Piscine con volume inferiore a 4mc non sono da considerarsi tali.
- ² Le piscine devono essere collegate all'impianto di distribuzione in modo da evitare la possibilità di risucchio.
- ³ Per l'istallazione di una piscina con volumetria superiore a 4mc deve essere inoltrata una notifica all'azienda.
- ART 21**
Impianto di trattamento delle acque
- Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento previa presentazione della relativa istanza. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione.
- ART 22**
Pericolo di gelo
- Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il proprietario è responsabile per i danni che ne derivano.

VI CONTATORI

ART 23

Istallazione,
modello
proprietà

- e ¹ Il contatore viene posato all'inizio dell'impianto interno e misura il quantitativo d'acqua consumata che sarà in seguito fatturata al proprietario, secondo il tariffario.
- ² L'azienda determina le caratteristiche e mette a disposizione il contatore che rimane di sua proprietà e ne cura la manutenzione fatturando il noleggio come a disposizioni tariffarie.
- ³ L'azienda provvederà ad installare il contatore agli abbonati che risultano esserne sprovvisti. La spesa di installazione è a carico dell'abbonato mentre che per il contatore fa stato il p.to 2 del presente articolo.
- ⁴ Il contatore è sigillato dal personale incaricato dall'azienda.

ART 24

Prescrizioni
tecniche

- ¹ Prima del contatore deve essere posato il rubinetto d'interruzione.
- ² Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle istallazioni di acqua della SSIGA.

ART 25

Responsabilità

L'abbonato è responsabile di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non può apportare o fare modifiche al contatore.

ART 26

Ubicazione

L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, il quale deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore deve essere posato al riparo dal gelo e facilmente accessibile. La lettura dello stesso deve poter essere effettuata dal tecnico dell'azienda in ogni momento e senza difficoltà.

ART 27

Verifiche
disfunzioni

- e ¹ L'azienda verifica il contatore ogni qualvolta lo ritiene necessario o su richiesta scritta dell'abbonato.
- ² Qualora l'abbonato esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%. In questo caso le spese di verifica sono a suo carico.
- ³ In caso di cattivo funzionamento o rottura del contatore, il consumo del periodo in corso è stabilito in base al consumo dei periodi precedenti o successivi, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo.
- ⁴ Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'azienda.

VII FORNITURA D'ACQUA

ART 28

Estensione,
garanzia della
fornitura ed
erogazione

- ¹ L'acqua viene fornita per quanto possibile in permanenza ed alla pressione della rete alla zona residenziale e industriale definita a PR.
- ² L'azienda garantisce una fornitura d'acqua al dettaglio conforme alle norme della Legge Federale sulle Derrate Alimentari.
- ³ L'erogazione avviene a:
- a) deflusso misurato per usi domestici e pubblici, industriali, commerciali, cantieri edili e agricoli e per l'irrigazione di aree private;
 - b) deflusso non misurato per i servizi pubblici comunali qualora non vi sia la possibilità di misurarlo o quando i costi/benefici sono eccessivi;
 - c) deflusso forfetario per altri usi temporanei limitati a giudizio dell'azienda;

d) deflusso stimato per i fondi e/o stabili non ancora muniti di contatore

ART 29

Deflusso stimato

- ¹ Nella fase transitoria di posa dei contatori l'azienda applicherà una stima di consumo per abitante ogni giorno. Il consumo sarà integrato sul numero di giorni che l'abbonato rimarrà in attesa della posa del contatore e fatturato come da tariffario.
- ² Il deflusso stimato giornaliero è riportato nel tariffario.
- ³ Il deflusso stimato per fondi non edificati che usufruiscono di un allacciamento alla rete di distribuzione è riportato nel tariffario.

ART 30

Concessione

- ¹ Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'azienda una domanda di allacciamento.
- ² La domanda di allacciamento deve essere inoltrata dal proprietario del fondo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato, corredata dai seguenti atti:
relazione e progetto da cui risulti:
 - 1) lo scopo dell'impiego dell'acqua (domestico, cantiere, agricolo, ecc.);
 - 2) il nome degli esecutori delle installazioni interne (installatori autorizzati);
 - 3) eventuali altre indicazioni di progetto particolari;
 - 4) su estratto mappa in scala 1:500 la posizione dello stabile o della proprietà da servire;
 - 5) l'indicazione presumibile del punto di attacco alla rete di distribuzione pubblica;
 - 6) il diametro richiesto della tubazione di allacciamento e, per gli edifici, il totale delle unità di carico di ogni apparecchio o armatura installati;
 - 7) l'ubicazione prevista del contatore;
 - 8) lo schema dell'impianto interno (batteria d'entrata);
 - 9) l'esistenza o meno di un'installazione equipotenziale;
- ³ La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed al tariffario.
- ⁴ Prima della concessione dell'autorizzazione di allacciamento non può essere iniziato alcun lavoro di installazione
- ⁵ L'azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua, fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni cantonali e federali come alle direttive SSIGA.

ART 31

Limitazioni della fornitura

- ¹ L'azienda può limitare o interrompere temporaneamente senza preavviso la fornitura di acqua nei casi seguenti:
 - a) per forza maggiore;
 - b) disturbi d'esercizio;
 - c) carenza d'acqua;
 - d) guasti e lavori alle installazioni;
- ² L'azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque alcuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi verso il servizio.
- ³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili sono annunciate preventivamente agli utenti.

- ART 32**
Fornitura a utenti fuori PR o fuori comune
Concessioni a proprietà private o pubbliche fuori PR o fuori comune possono essere permesse con autorizzazione municipale. I fruitori del servizio soggiacciono al presente regolamento e relativo tariffario. I costi non saranno assunti dall'azienda.
- ART 33**
Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri
L'uso temporaneo d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori, come pure quello degli idranti, necessita di un'autorizzazione dell'azienda.
- ART 34**
Responsabilità dell'utente
L'utente è responsabile nei confronti dell'azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inquilini e affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.
- ART 35**
Dovere d'informazione
Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'azienda.
- ART 36**
Divieto di cessione d'acqua
È vietato all'abbonato cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'azienda. È pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.
- ART 37**
Prelievo abusivo
Chi preleva acqua senza la debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'azienda. È inoltre riservata l'azione penale.
- ART 38**
Disdetta dell'abbonamento e cambiamento di proprietario
¹ L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'azienda per iscritto con tre mesi d'anticipo.
² L'allacciamento sarà interrotto e staccato dalla rete di distribuzione a spese dell'utente.
³ Ogni trapasso di proprietà deve essere notificato all'azienda a cura del vecchio proprietario.
⁴ Il nuovo proprietario risponde solidalmente con il precedente per il pagamento delle tasse arretrate antecedenti la notifica.
⁵ Gli oneri d'abbonamento a carico del nuovo proprietario decorrono dall'inizio del mese successivo alla data di notifica da parte dell'ufficio dei registri dell'avvenuto trapasso di proprietà.
- ART 39**
Fornitura di acqua per scopi speciali
¹ Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta incendio (sprinkler o altri), necessitano di speciale autorizzazione. L'azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a queste installazioni, oppure di assoggettare tali impianti a speciali condizioni.
² È esclusa l'utilizzazione di acqua potabile per il funzionamento di pompe termiche.
³ Per limitazioni o interruzioni del servizio si rimanda all'art. 31.
- ART 40**
Obbligo di allacciamento
I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'acquedotto, salvo quando dispongono di impianti propri di acqua potabile autorizzati, conformi alle prescrizioni concernenti la fornitura dell'acqua potabile.

VIII FINANZIAMENTO

- ART 41**
Autonomia finanziaria
- ¹ La costruzione, manutenzione e l'esercizio dell'azienda devono essere finanziariamente autosufficienti.
 - ² Il finanziamento avviene tramite:
 - a) sussidi;
 - b) contributi di miglioria (urbanizzazione fondi);
 - c) tasse di allacciamento;
 - d) tariffe di utilizzazione;
 - e) noleggi;
 - f) altre partecipazioni di terzi;
 - g) partecipazioni di terzi (comune);
 - ³ Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione degli impianti, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
- ART 42**
Contributi miglioria
- di I proprietari ai cui fondi derivano vantaggi particolari da opere eseguite dall'azienda devono contribuire alle spese conformemente alle disposizioni della legge sui contributi di miglioria.
- ART 43**
Costi e tasse di allacciamento
- ¹ I costi della condotta di allacciamento con i rubinetti e l'organo di interruzione (saracinesca), valvola di ritenuta ed il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione (T compreso) devono essere sopportati dal proprietario del fondo allacciato.
 - ² Per l'allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni viene prelevata una tassa di allacciamento unica, come da tariffario.
- ART 44**
Tasse utilizzazione
- di
 - ¹ Le tasse di utilizzazione si compongono di una tassa base, del noleggio del contatore e di una tassa di consumo per tutti coloro che sono muniti di contatore. Modalità e tariffe sono fissate dal tariffario. Per gli abbonati che non sono provvisti di contatore di una tassa calcolata come da tariffario all'art. 49 alla voce tassa a deflusso forfetario.
 - ² La tassa base come il noleggio del contatore sono dovute anche in mancanza di consumo.
 - ³ La tassa base e il noleggio del contatore sono calcolati pro rata temporis.
 - ⁴ Il debitore della tassa di utilizzazione è il proprietario del fondo.
- ART 45**
Tariffe fatturazione
- e
 - ¹ L'importo delle singole tasse è regolato dalla ordinanza municipale, nei limiti del tariffario vigente. Il termine di pubblicazione dell'ordinanza è fissato entro il 31 maggio con validità retroattiva al 1° gennaio.
 - ² La fatturazione avviene a intervalli regolari, fissati dall'ordinanza sulle tariffe per la distribuzione dell'acqua.
 - ³ Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dell'emissione.
 - ⁴ L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è addebitata nel modo e nella percentuale prevista.
 - ⁵ Reclami sulla fatturazione o altro, devono essere notificati all'azienda entro 30 giorni dalla data d'intimazione.
 - ⁶ La notifica della tassa d'allacciamento e di utilizzazione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.
 - ⁷ Reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

ART 46

Procedura
d'incasso

- ¹ L'azienda dopo i richiami, indirizza all'utenza in ritardo di pagamento una diffida intimandogli un ultimo termine di pagamento. Trascorso infruttuoso questo termine è avviata la procedura esecutiva.
- ² Nel caso di esecuzione infruttuosa l'azienda può limitare la fornitura d'acqua garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

IX TARIFFARIO**ART 47**

Tasse di
allacciamento

- ¹ Le tasse per nuovi allacciamenti sono calcolate in base al diametro nominale della condotta di allacciamento. Il diametro esterno è calcolato in base alle specifiche direttive della SSIGA.
- ² L'importo delle tasse di allacciamento è deciso dal Municipio, tramite ordinanza (si rimanda all'art. 45.1 per la specifica relativa all'ordinanza), nel rispetto dei criteri definiti dalla seguente tabella:

Diametro nominale della condotta di allacciamento		Tassa in CHF	
PE Ø mm	ferro e ghisa Ø mm	Minimo	Massimo
40	32	1'000.00	2'000.00
50	40	2'000.00	4'000.00
63	50	2'000.00	4'000.00
75		4'000.00	8'000.00
	65	4'000.00	8'000.00
	70	4'000.00	8'000.00
90		4'000.00	8'000.00
	80	4'000.00	8'000.00
110		7'000.00	16'000.00

Tasse di allacciamento con diametri superiori a 110mm (PE) e 100mm (ferro e ghisa) saranno valutati dall'azienda.

- ³ L'allacciamento è messo in esercizio solo ad avvenuto pagamento della corrispondente tassa.

ART 48

Tasse di
utilizzo

L'utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa base, del noleggio del contatore e da una tassa di consumo definite dal Municipio, tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri seguenti.

a) Tassa base:

È calcolata in base alla portata massima caratteristica del contatore installato (Q_n)

Q_n contatore in mc/h (Ø in mm)	Minimo per ogni mc/h in CHF	Massimo per ogni mc/h in CHF
2.5 (20)	15.00	60.00
3.5 (25)		
5.5 (32)	10.00	40.00
10 (40)		
15 (50)	8.00	32.00
oltre		

Oltre il diametro di 50mm fa stato il Q_n del contatore

b) Noleggio del contatore:

È prelevata una tassa per il noleggio del contatore fornito dall'azienda:

Qn contatore in mc/h (Ø in mm)	Minimo in CHF	Massimo In CHF
2.5 (20)	20.00	60.00
3.5 (25)		
5.5 (32)	30.00	90.00
10 (40)		
15 (50)	45.00	120.00
oltre	60.00	140.00

c) Tassa di consumo:

È calcolata in base al consumo rilevato al contatore:

Tariffa:	Minimo In CHF/mc	Massimo In CHF/mc
Acqua potabile	0.50	1.50

d) Tassa base annua per allacciamenti temporanei:

Per l'utilizzo temporaneo è dovuta una tassa base riferita alla portata massima caratteristica del contatore, da un minimo di CHF 100.00 il mc/h ad un massimo di CHF 300.00 mc/h

ART 49

Tasse di
utilizzo fase
transitoria

a) Tassa allacciamenti fondi non edificati o agricoli:

Per allacciamenti alla rete di fondi non edificati non muniti di contatore è prelevata una tassa da un minimo di CHF 50.00 a un massimo di CHF 100.00.

b) Tassa a deflusso forfetario:

Per gli abbonati non ancora muniti di contatore le tasse sono fissate nel modo seguente:

- 1) tassa base come da installazione del contatore con Qn 5.5 vedi tabella alla voce tassa base;
- 2) tassa di consumo calcolata su un consumo stimato giornaliero per persona che compone il nucleo abitativo:
 - 2.1) 320 litri/giorno per la prima persona del nucleo abitativo;
 - 2.2) 280 litri/ giorno per la seconda;
 - 2.3) 240 litri/giorno per la terza;
 - 2.4) 160 litri/giorno per la quarta;
 - 2.5) 100 litri/giorno per la quinta e successiva persona;

applicando la tariffa come da tabella alla voce tassa di consumo.

Fa stato il conteggio del controllo abitanti al mese di giugno.

c) Tassa per industrie, artigiani, ristorazioni, alberghi, abitazioni secondarie, ecc.

¹ Nella fase transitoria dove l'azienda non ha ancora provveduto alla posa dei contatori sarà prelevata una tassa corrispondente all'anno precedente.

Qualora l'azienda provvede alla posa del contatore nella prima metà dell'anno dell'entrata in vigore del presente regolamento fa stato il p.to c) 2 del presente articolo.

² Se l'azienda provvederà in tempi brevi (nella prima metà dell'anno dell'entrata in vigore del presente regolamento) alla posa del contatore i consumi posteriori alla posa del contatore stabiliranno i consumi di riferimento per il periodo precedente. Saranno pertanto applicate le tariffe come all'art. 48.

ART 50

Allacciamenti
speciali a idranti

Per gli allacciamenti ad idranti (pavimentazioni, spurgo tubazioni, ecc.) l'azienda preleva una tassa forfetaria che va da un minimo di CHF 50.00 ad un massimo di CHF 200.00 per ogni giorno di utilizzo, se non previsto contatore mobile.

I contatori mobili vengono forniti dall'azienda previo pagamento di una tassa di 200.00 CHF/anno.

ART 51

Fatturazione e
costi forniture
speciali

¹ Il comune versa all'azienda, oltre alle tasse dei quantitativi misurati, un adeguato contributo per prestazioni di fornitura di acqua a strutture o proprietà comunali non forniti di misuratore di consumo.

² L'azienda versa al comune prestazioni da egli fornite quali gestione amministrativa, supporto tecnico operai comunali, informatica, ecc.

X DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

- ART 52** Installatori con concessione
Chiunque, sprovvisto di regolare concessione, esegue lavori inerenti gli impianti dell'acqua potabile è punito con multa, conformemente all'art. 54.
- ART 53** Opere e prelievi abusivi
¹ Nel caso di opere o prelievi abusivi pregiudizievoli per il servizio pubblico dell'acqua potabile, il Municipio può inoltre ordinare la sospensione dei lavori e il rifacimento degli impianti che fossero in contrasto con le presenti norme, con le prescrizioni della SSIGA o con quelle delle clausole d'abbonamento.
² L'ordine è dato sotto la comminatoria:
a) della pena prevista dall'art. 292 del codice penale per casi di disobbedienza a decisione dell'autorità;
b) che la demolizione sarà eseguita d'ufficio a spese del contravventore;
³ È riservata in ogni caso l'azione civile o penale.
- ART 54** Multe
Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite dal Municipio con la multa fino a CHF 10'000.-.
- ART 55** Contestazioni
¹ Contro le decisioni dell'azienda è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.
² Contro le decisioni del Municipio è dato reclamo al Consiglio di Stato, secondo le disposizioni della Lpamm del 19 aprile 1966. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.
- ART 56** Norme abrogative e entrata in vigore
¹ Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente regolamento approvato dal Consiglio comunale il 24 luglio 1978 e dal Consiglio di Stato il 28 novembre 1978 (risoluzione 10254).
² L'entrata in vigore, del presente regolamento, è fissata con approvazione da parte del Consiglio di Stato, ritenuto che le tasse e le tariffe sono applicate con effetto a partire dal 1° gennaio 2007.

Per l'azienda comunale dell'acqua potabile Lumino:

Il Presidente:

Il Segretario:

Ing. Patrizio Ghidossi

Stefano Ghidossi

Approvato dal Municipio con RM no. 3916 del 12 febbraio 2007

Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 28 marzo 2007

Approvato dalla Sezione degli enti locali con inc. no. 138 RE 9721 del 19 giugno 2007